Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Sentito il parere della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' conferita la medaglia in oro al valor militare « alla memoria » del buluc basci di coperta FARUK, già imbarcato sul C. T « Manin » con la seguente motivazione:

« Imbarcato da pochi giorni su cacciatorpediniere, prendeva parte distinguendosi per bravura al disperato tentativo di attacco a base navale avversaria, durante il quale l'unità veniva sottoposta ad incessanti attacchi aerei che ne causavano l'affondamento. Trovatosi naufrago su imbarcazione a remi con oltre sessanta superstiti, rinunziava volontariamente al proprio posto per assicurare l'altrui salvezza, restando per l'intiera notte aggrappato fuori bordo. Esaurito dallo sforzo, anzichè chiedere il cambio si allontanava dalla imbarcazione dopo aver ringraziato il comandante ed affrontava sicura morte dando luminoso esempio di virtù militare, di spirito di sacrificio e di abnegazione ». — Mar Rosso, 4 aprile 1941.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Registro Marina militare n. 4, foglio n. 318

(1602)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 254.
Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, num. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente: « se l'inabilità permanente è assoluta la rendita è pari all'intero salario calcolato come sopra e nel caso che all'invalido sia altresì indispensabile una assistenza personale continuativa la rendita sarà ulteriormente aumentata di un quinto »;

b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'assegno è di L. 9000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di L. 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza dei soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di L. 6000 negli altri casi.

Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi »;

c) il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente: « In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire sessantamila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate ».

Art. 2.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di un solo superstite l'assegno è ridotto per la vedova o il vedovo e l'ascendente o il fratello o la sorella alla metà ».

Art. 3.

Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data.

Tuttavia ai titolari di rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, per infortunio sul lavoro e malattia professionale avvenuto sino al 31 dicembre 1947, i quali abbiano un grado di invalidità permanente al lavoro in forma definita dal quaranta al cento per cento, nonchè ai titolari di rendite liquidate a norma del decreto predetto ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro avvenuto pure fino al 31 dicembre 1947, è concesso un assegno integrativo della rendita pari alla differenza fra la rendita e quote integrative calcolate in base ad un salario annuo di lire sessantamila e la rendita, assegno integrativo e quote integrative in corso.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — CORBELLINI — D'ARAGONA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 255.

Erezione in comune autonomo della frazione Cipollina del comune di Grisolia Cipollina (Cosenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

La frazione Cipollina del comune di Grisolia Cipollina è eretta in comune autonomo con denominazione Cipollina e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il comune di Grisolia Cipollina assumerà la denominazione di Grisolia.

Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni anzidetti.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Grisolia e Cipollina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Grisolia Cipollina.

Al personale già in servizio presso il comune di Grisolia Cipollina, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 256.

Erezione in unico comune autonomo denominato Montecchio, delle frazioni di Montecchio, Tenaglie e Melezzole del comune di Baschi (Terni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Le frazioni di Montecchio, Tenaglie e Melezzole del comune di Baschi, sono erette in unico comune autonomo, denominato Montecchio, con sede in Montecchio, e con il territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Terni, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Baschi e del nuovo comune di Montecchio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Baschi.

Al personale già in servizio presso il comune di Baschi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 257.

Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni di guerra di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta a detto assegno:

per la lettera	A	annue	L.	216.000
»	A-*bis* . .	»	»	204.000
»	B	»	»	180.000
»	C	»	»	180.000
»	D	»	»	180.000
»	E	»	»	168.000
»	F	»	»	156.000
»	G	»	»	156.000

Art. 2.

Ai titolari di pensioni di guerra di 1ª categoria, cui spetta l'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta annue L. 96.000.

Art. 3.

E' istituito « un assegno di incollocabilità » nella misura di L. 72.000 annue, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, che siano dichiarati incollocabili, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che siano effettivamente incollocati.

La domanda, occorrente per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido è incollocato ed incollocabile, dovrà essere presentata al Ministero del tesoro — Direzione generale per le pensioni di guerra — che provvede in merito, previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

Art. 4.

L'aumento integratore per gli orfani, di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, è elevato ad annue L. 6000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67.

Art. 5.

L'indennità speciale di accompagnamento, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e successive modificazioni, è elevata, con effetto dal 1° marzo 1948, rispettivamente a L. 7800 ed a L. 10.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.

Art. 6.

L'indennità di cui al precedente art. 5, con effetto dal 1° marzo 1948, è estesa agli invalidi di guerra di 1ª categoria fruenti di assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni od infermità indicate nella lettera E numeri 3, 4, 5 e nella lettera F n. 1 della tabella *E* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

L'indennità di accompagnamento deve intendersi compresa fra gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed addizionale.

Art. 7.

Nel caso che gli invalidi fruenti della indennità speciale di accompagnamento siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali od in luoghi di cura, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà, a datare dal 1° marzo 1948, darne comunicazione all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti della applicazione della norma contenuta nell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408.

Art. 8.

La prova che i superinvalidi di guerra non svolgono comunque un'attività lavorativa, condizione necessaria per conseguire l'indennità straordinaria prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, deve essere data anzichè con un atto notorio, come stabilito dall'art. 2 del citato decreto, con una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 9.

I nuovi e maggiori benefici derivanti dalla applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1948.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 258.

Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948:

Art. 1.

Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, sono temporaneamente aumentati di:

lettera	A	annue	L.	162.000
»	A-*bis*	»	»	153.000
»	B	»	»	135.000
»	C	»	»	135.000
»	D	»	»	135.000
»	E	»	»	126.000
»	F	»	»	117.000
»	G	»	»	117.000

Art. 2.

L'indennità speciale per l'accompagnatore prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, numero 74, è elevata rispettivamente a L. 7800 ed a L. 10.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.

L'indennità predetta deve intendersi compresa fra gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale.

Art. 3.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1° marzo 1948.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 259.

Agevolazioni fiscali per lo zucchero assegnato extra tessera ai bieticultori ed agli addetti agli zuccherifici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

E' esonerato dall'imposta addizionale, istituita dal decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, lo zucchero assegnato, entro il 30 giugno 1948, oltre la razione prevista per i normali consumatori, ai produttori di bietole zuccherine a norma del decreto Ministeriale 13 settembre 1947, ed agli addetti agli zuccherifici, entro il limite massimo di novantacinquemila quintali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1948, n. 260.

Riduzione del Consolato generale di 1ª categoria in Bombay a Consolato di 1ª categoria.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato generale di 1ª categoria in Bombay viene ridotto in Consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1948

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1947.

Nomina di membri tecnici aggregati alla Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1946, registro n. 5, foglio n. 269, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, sopra richiamato, e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7, foglio n. 222, con il quale si è provveduto alla nomina dei membri tecnici aggregati ed alla assegnazione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione, al componente di diritto, ai suoi rappresentanti nella Commissione stessa, ai tecnici ad essi aggregati ed ai componenti della segreteria di detta Commissione;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1947, registro n. 1, foglio n. 129, con il quale è stata fissata la misura del gettone di presenza per i componenti della Commissione predetta, appartenenti alle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto interministeriale 20 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1947, registro n. 1, foglio n. 233, con il quale è stata fissata la misura del gettone di presenza per i componenti della

Commissione predetta, estranei alle pubbliche Amministrazioni;

Considerato che il 31 dicembre 1947, scade l'incarico affidato alla Commissione con il decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi in qualità di tecnici, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1948:

a) Marotta prof. dott. Domenico, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

b) Caglioti prof. dott. Vincenzo, professore ordinario di chimica generale ed inorganica presso l'Università di Roma;

c) Anastasi prof. ing. Anastasio, professore ordinario di macchine termiche ed idrauliche presso l'Università di Roma;

d) Focaccia prof. ing. Basilio, professore ordinario di elettrotecnica presso l'Università di Roma;

e) Guidi ing. Guido, libero professionista, particolarmente competente nell'esame delle invenzioni;

f) Giacomello prof. dott. Giordano, incaricato di chimica generale ed applicata presso l'Università di Roma;

g) Intonti prof. dott. Roberto, coadiutore di 1ª classe dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti, ed ai tecnici, ad essa Commissione aggregati, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, appartenenti alle pubbliche Amministrazioni, è assegnato un gettone di presenza di L. 125 per ciascun giorno di adunanza, come stabilito dal decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione dei ricorsi ed ai tecnici non appartenenti alle pubbliche Amministrazioni, è assegnato un gettone di presenza di L. 250 per ciascun giorno di adunanza, come stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 372.

Art. 4.

Ai componenti la segreteria della Commissione dei ricorsi, sono assegnati i gettoni di presenza di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Tutte le spese per i gettoni di presenza derivanti dal funzionamento della Commissione dei ricorsi graveranno sul cap. n. 8 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1947-48 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TREMELLONI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 239

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1948.

Composizione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, che sostituisce l'art. 49 del predetto regio decreto;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è composta come segue: ing. Giacomo Mascardi, ispettore generale del lavoro, presidente; avv. Giuseppe Nervi, dott. Achille Gattuso, Enrico Meledandri, Mario Mari, Marcello Ajò, Federico Rossi, membri.

Roma, addì 9 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Celle San Vito (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Minutillo di Samuele è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Celle San Vito (Foggia), in sostituzione del signor Minutillo Samuele fu Vito. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1528)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1948.

Autorizzazione alla Società esercente i Magazzini generali bergamaschi ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1928, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali bergamaschi, nonchè il regolamento e le tariffe approvate, pei predetti Magazzini generali bergamaschi, dal Comitato di presidenza del Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo nella riunione del 29 gennaio 1937;

Vista la domanda 10 marzo 1947 presentata per l'adeguamento delle tariffe succitate;

Visti i pareri manifestati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo nella seduta del 3 luglio 1947 e dal Comitato provinciale prezzi di Bergamo nella seduta del 30 settembre 1947;

Decreta:

Art. 1.

La Società esercente i Magazzini generali bergamaschi è autorizzata ad aumentare, a decorrere dal 1° luglio 1947, le tariffe da essa praticate nel rapporto di 1 a 30, rispetto alle tariffe vigenti nel 1937.

Art. 2.

Le nuove tariffe, come sopra autorizzate, in vigore dal 1° luglio 1947, sono quelle risultanti dalla tabella qui sotto riportata.

QUALITÀ DELLE MERCI IN DEPOSITO	Scarico dal vagone a appilaggio in magazzino al quintale	Ricarico da magazzino al quintale	Pesatura per la messa a magazzino al quintale	Pesatura all'uscita dal magazzino al quintale	Magazzinaggio per quintale mese indivisibile	Assicurazione per ogni mille lire di valore
Cereali in sacchi	9 —	9 —	6 —	6 —	13,50	1 —
Cereali alla rinfusa	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	0,60
Coloniali	15 —	15 —	6 —	6 —	27 —	1 —
Formaggi duri (extra lavor. conserv.)	9 —	9 —	9 —	9 —	40,50	0,60
Vini in botti o damigiane	15 —	15 —	6 —	6 —	27 —	1 —
Cotoni sodi in balle pressate	15 —	15 —	9 —	9 —	27 —	2 —
Tessuti e filati in balle o casse	15 —	15 —	6 —	6 —	39 —	1 —
Lane e bozzoli	30 —	30 —	9 —	9 —	184,50 (1)	2 —
Ferro e acciaio	9 —	9 —	6 —	6 —	18 —	0,60
Carboni	6 —	6 —	3 —	3 —	21 —	—
Malto in sacchi	9 —	9 —	6 —	6 —	27 —	1 —
Mobili	30 —	30 —	—	—	264 — (1)	1,60
Automobili	30 —	30 —	—	—	1980 — (2)	2 —
Motocarri	30 —	30 —	—	—	990 — (2)	2 —
Motocicli	30 —	30 —	—	—	396 — (2)	2 —
Merci varie non infiammabili	15 —	15 —	9 —	9 —	52,50	1 —
Merci varie infiammabili	15 —	15 —	9 —	9 —	52,50	3 —
Spazi riservati	—	—	—	—	da 112,50 (1) a 225 —	—

(a) Per le merci alla rinfusa le tasse tanto di entrata e di uscita quanto di magazzinaggio vengono aumentate dal 10 % al 25 %. Minimo per le tasse di entrata e di uscita L. 225 e per le tasse di magazzinaggio L. 225 al mese.
(1) Per metro quadrato.
(2) Per macchina.

Diritto fisso per ogni rilascio di fede di deposito (oltre i bolli) . . . L. 240 —
Tradotta vagoni dalla stazione a raccordo (secondo le tariffe stabilite dalla ferrovia).
Diritto di sorveglianza sulle periodiche manutenzioni e sulle manipolazioni . . . » 105 — per ogni ora
Diritto di perizia:
fino a L. 1000 . . . » 750 —
da L. 1000 a L. 100.000 si aggiungono . . . » 15 — per ogni mille lire
oltre le L. 100.000 si aggiungono . . . » 7,50 per ogni mille lire
Provvigione sulle vendite
all'asta fino a L. 100.000 . . . » 4 — per ogni cento lire
oltre le L. 100.000 . . . » 3 — per ogni cento lire

Merci estere.

Oltre all'applicazione della tariffa generale ed al rimborso dei diritti e trasferte doganali, sarà dovuto a titolo di assistenza alle operazioni doganali e per l'emissione dei documenti relativi, un diritto di:

a) per merci a vagone completo L. 30 per quintale con un minimo di L. 3000 per vagone;
b) per merci a piccole partite » 75 per quintale con un minimo di » 300 per operazione.

Nel caso che i Magazzini consentano l'anticipo dei dazi doganali, sarà dovuta sulle somme anticipate e per mese indivisibile una provvigione dell'1,50 per cento.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è incaricata di vigilare sull'applicazione delle nuove tariffe autorizzate pei Magazzini generali bergamaschi e, in generale, sull'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1612)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Autorizzazione per la ventunesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1947, col quale è stata autorizzata la ventesima emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1947, col quale il saggio di interesse è stato fissato, dal 10 ottobre 1947, nella misura del 5 % annuo anticipato;

Decreta:

E' autorizzata la ventunesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200.000.000, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti emissioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei buoni della presente emissione, variate in confronto delle caratteristiche precedenti, saranno stabilite con separato provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1948
Registro Cassa DD. e PP. n. 20, foglio n. 58. — PETROCELLI

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, concernenti la cessazione e la sospensione dal servizio, nonchè la carriera del dipendente personale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e coi decreti legislativi 25 giugno 1946, n. 12, 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612, e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione in data 24 febbraio 1948, con la quale il Comitato esecutivo della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde chiede la convalida di alcuni provvedimenti adottati dalla Cassa medesima sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la cessazione a la sospensione dal servizio, nonchè la carriera del dipendente personale elencato nell'allegato alla citata delibera;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti anzidetti rientrano nel quadro della normale applicazione di disposizioni regolamentari e contrattuali in vigore, e al di fuori, quindi, di ogni e qualsiasi influenza di carattere politico;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, concernenti la cessazione e la sospensione dal servizio, nonchè la carriera del dipendente personale della Cassa medesima, indicato nell'elenco allegato alla su richiamata delibera in data 24 febbraio 1948 del Comitato esecutivo della Commissione centrale di beneficenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1530)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montegiordano (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il signor Salerno Alfredo fu Antonio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montegiordano (Cosenza), in sostituzione del signor dott. Miceli Domenico. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1948.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato la statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1948, col quale il dott. Gioacchino Bernardini è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce;

Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario stesso la collaborazione di un vice commissario e di affidare tale incarico al dott. Vincenzo Carlà;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Carlà è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

Roma, addì 25 marzo 1948

Il Ministro: SEGNI

(1545)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1946, col quale l'ing. Mario Zolli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico all'attuale vice commissario rag. Mario Caporali;

Decreta:

Il rag. Mario Caporali è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno, in sostituzione dell'ing. Mario Zolli.

Roma, addì 25 marzo 1948

Il Ministro: SEGNI

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1948.

Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti la cessazione dal servizio di personale dipendente dalla disciolta Confederazione lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612, e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Vista la nota n. 9264 del 28 giugno 1947, con la quale il commissario liquidatore della disciolta Confederazione dei lavoratori del commercio chiede che siano convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Confederazione stessa, concernenti cessazioni dal servizio di dipendenti dalla Confederazione predetta;

Ritenuto che tali cessazioni ebbero luogo in corrispondenza alla diminuzione delle attività della Confederazione predetta, cagionata dalla situazione di guerra e dalla diminuzione del territorio sul quale la Confederazione esercitava la sua attività;

Ritenuto che la conseguente ridotta attività degli uffici consentiva una limitata utilizzazione del personale;

Ritenuto che la Confederazione dei lavoratori del commercio è stata soppressa e posta in liquidazione con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Considerato che i provvedimenti di cessazione dal servizio hanno pertanto base in esigenze e criteri di ordine amministrativo;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla disciolta Confederazione dei lavoratori del commercio, concernenti la cessazione dal servizio del seguente personale:

Baliva Gabriella, Battistini Olga, Bonacci Maria;
Carenza Luigi, Cavallaro Rosaria, Certo Rocco;
D'Ambra Giulia, De Luca Antonio, Di Maggio Silvana;
Lorenzatti Giuseppe, Lunghini Giuseppe, Lupi Anna;
Martini Anna;
Picconi Elena;
Serafini Giuseppina;
Tamburrini Adriana;
Volpicelli Rosa.

Roma, addì 27 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1948.

Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti la cessazione dal servizio di personale dipendente dalla disciolta Confederazione lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612, e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Vista la nota n. 9264 del 28 giugno 1947, con la quale il commissario liquidatore della disciolta Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione chiede che siano convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Confederazione stessa, concernenti cessazioni dal servizio di personale dipendente dalla Confederazione predetta;

Ritenuto che tali cessazioni ebbero luogo in corrispondenza alla diminuzione delle attività della Confederazione predetta, cagionata dalla situazione di guerra e dalla diminuzione del territorio sul quale la Confederazione esercitava la sua attività;

Ritenuto che la conseguente ridotta attività degli uffici consentiva una limitata utilizzazione del personale;

Ritenuto che la Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione è stata soppressa e posta in liquidazione con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Considerato che i provvedimenti di cessazione dal servizio hanno pertanto base in esigenze e criteri di ordine amministrativo;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla disciolta Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, concernenti la cessazione dal servizio del seguente personale:

Arnone Raffaella;

Bellabarba Guido, Baldini Arnaldo, Basso Irene, Bavagnoli Emilio, Bologna Teresa, Bordignon Jolanda, Borelli Vincenzo, Boschi Pia, Boattini Maria, Bruno Francesco;

Casiccia Francesco, Cantono Remo, Cesaroni Jolanda, Ciabilli Maria, Carducci Stefano, Cervelli Amelia, Cherubini Anna;

Del Grande Licia, Del Vecchio Monti Geltrude, Dentini Silvana, Di Brigida Adriana;

Fulci Lucia;

Galvanoni Silvia, Garribla Alfredo, Gangale Aurelio, Gentili Calisto, Ghezzi Carlo, Giacchetti Gino, Gonelli Matilde, Guigni Manfreda;

Immè Antonino;

Longreria Costanzo, Lapucci Giuseppina, Lucidi Enzo;

Maniaci Epifanio, Mastrantonio Silvana, Macchiavelli Cesare, Messana Benedetto;

Orgera Felicita, Orrù Jago;

Persiani Cesare, Picconi Marcella, Palasciano Donato, Pazzagli Leopoldo;

Rossito Maria;

Santoni Istino, Sugni Umberto, Scodro Angela, Sbarassa Eligio, Scioscia Luigi;

Tassi Silvana, Tona Guido, Tracchia Anna, Toffoli Livia;

Urban Matteucci Evelina;

Zaffuto Iervolino Adele.

Roma, addì 27 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1550)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1948.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente case di riposo per gli anziani del lavoro e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il regio decreto 24 marzo 1938, n. 483, che approva un nuovo testo di statuto per l'Ente suddetto, il quale assume la denominazione di Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro;

Visti i decreti Ministeriali 10 aprile, 26 giugno, 29 novembre 1946, 12 febbraio, 1° luglio, 30 settembre e 14 dicembre 1947, con i quali il dott. Mario Poggi è stato nominato commissario straordinario di detto Ente e successivamente riconfermato nella carica;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del sopranominato commissario;

Decreta:

Sono prorogati fino al 30 giugno 1948 i poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, nella persona del dott. Mario Poggi.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(1682)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1948.

Aumento del numero dei posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 1 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 8 aprile 1925, n. 376;

Ritenuta l'opportunità di far luogo all'aumento del numero dei posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Visti i pareri della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Commissione per il listino di Borsa e della Deputazione di Borsa di Firenze;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, che demanda la materia delle Borse valori alla esclusiva competenza del Ministero delle finanze;

Visti i decreti legislativi 27 giugno 1944, n. 154, e 4 giugno 1947, n. 406, relativi alla ricostituzione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il numero dei posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze è aumentato da dieci e quindici.

Nulla è innovato circa la misura della cauzione stabilita per detta Borsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina), di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1662)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camogli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7, Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camogli (Genova), di un mutuo di L. 1.644.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1663)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Supino (Frosinone), di un mutuo di L. 530.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1664)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Sofia (Forlì), di un mutuo di L. 327.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1665)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferentino (Frosinone), di un mutuo di L. 2.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1666)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1667)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casteltermini (Agrigento), di un mutuo di L. 255.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1661)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara), di un mutuo di L. 482.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1668)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno), di un mutuo di L. 1.173.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1669)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zocca (Modena), di un mutuo di L. 614.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1670)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1671)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 6 aprile 1948:

Feriozzi Antonio, notaio residente nel comune di Acquasanta, distretto notarile di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di Ascoli Piceno;

Luca Antonino, notaio residente nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Catania;

Cappellani Sebastiano, notaio residente nel comune di Siracusa, è traslocato nel comune di Catania;

Gemignani Silvio, notaio residente nel comune di Piazza al Serchio, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, stesso distretto.

(1776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 2.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nessun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	863454	Campi Giovanni detto Giannino, fu Luigi, domiciliato a Saronno (Varese), ipotecata per cauzione esattoriale.	94,50
Id.	863455	Come sopra.	231 —
Id.	863456	Come sopra.	560 —
Id.	863457	Come sopra.	140 —
Id.	863458	Come sopra.	157,50
Cons. 3,50 % (1902)	45210	Come sopra.	357 —
B. T. 5 % (1950) Serie 3ª	951	Lavezzari Angelo di Ernesto, domiciliato a Milano, ipotecato per cauzione esattoriale.	Capitale 20.000 —
Id. Serie 16ª	300	Come sopra.	10.000 —
B. T. 5 % (1951) Serie 46ª	165	Bonetti Franco fu Giuseppe, domiciliato in Codogno (Milano), ipotecato per cauzione esattoriale.	100.000 —
Id. Serie 48ª	153	Come sopra.	11.000 —
Id. Serie 51ª	192	Come sopra.	20.000 —
Id. Serie 53ª	128	Come sopra.	22.000 —
Id. Serie 54ª	130	Come sopra.	43.000 —
Id. Serie 55ª	113	Come sopra.	85.000 —
Id. Serie 58ª	83	Come sopra.	45.000 —

Roma, addì 23 marzo 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 59.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 19 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Chiarenza Emilio fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2080 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Barbieri Alfonso fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2546 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Banco di Roma, Filiale di Bari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1462 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Martelli Garibaldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 349 — Data: 5 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Giusti Teresa Ghita fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 20 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Campodonico Giuseppe fu Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1125 — Data: 15 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lumia Emilio fu Cristoforo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 21 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Covino Angelo Maria fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25489 — Data: 16 gennaio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Rispoli Ferdinando fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3339 — Data: 21 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Masia Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 25 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bolzano — Intestazione: de Braitemberg Carlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 9 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vercelli — Intestazione: Dal Maso Eugenia fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), al portatore 4 - Capitale: L. 8100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data: 9 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pavia Angela fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 16.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 3 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione: Bona Maria fu Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1902), nominativi 1 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3995 — Data: 22 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giuliani Vincenzo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 29 — Data: 27 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Mupo Vito fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Rendita: L. 1075.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data: 12 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Conte Eleonora di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro Novennali 5 % (1950), nominativi 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 18 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Fornoni Giuseppe fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro Quinquennali 5 % (1950), al portatore 4 — Capitale L. 8000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 aprile 1948 - N. 64

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,625
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	87,975
Redimibile 3,50 % 1934	68,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,80
Id. 5 % 1936	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	82,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,75
Id. 5 % convertiti 1951	98,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 6 aprile 1948 - N. 65

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	87,90
Redimibile 3,50 % 1934	68,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68 —
Id. 5 % 1936	87,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	83,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,80
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a sedici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e le successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni esecutive ed interpretative
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Veduto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;
Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1946, n. 90864/12106.2/12/12/1/3/1 (successivamente integrata da altra disposizione della stessa Presidenza), con la quale si autorizza a bandire un concorso per sedici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere il certificato di ammissione alle scuole medie o licenza elementare superiore. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile, o, in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, di certificato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

a) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato in reparti delle Forze armate dello Stato o, in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti;

b) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

c) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. V) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di custode nell'Amministrazione della Direzione generale delle antichità e belle arti ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

b) titolo di studio originale, o copia notarile autenticata del medesimo o, in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, di certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica indicato nel precedente art. 2;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta o comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato (mod. 69), rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli

invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, prima della formazione della graduatoria, del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazioni da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal prefetto della provincia del Comune di residenza;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

l) i concorrenti che sono impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dalla Amministrazione centrale dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale. Quella del capo dell'istituto, per il certificato scolastico, dal provveditore agli studi.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta mensione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *l*), i concorrenti che appartengano ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere compresa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina a custode, qualunque residenza.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile dal Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria con l'osservanza delle norme in vigore.

Ai candidati che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, è riservato il terzo dei posti messi a concorso.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 9.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Registro n. 10, *foglio n.* 20.

(1695)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.